

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 22

A.S. n. 1425: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture". (Approvato dalla Camera dei deputati)

ORGANIZZAZIONE FISCALE

Maggio 2002

INDICE

Articolo 1 (Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione).....	pag. 1
Articolo 2 (Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).....	pag. 2
Articolo 3 (Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici).....	pag. 3
Articolo 4 (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)	pag. 6
Articolo 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria)	pag. 7
Articolo 5 (Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato)	pag. 8
Articolo 6 (Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative).....	pag. 10
Articolo 7 (Patrimonio dello Stato S.p.a.)	pag. 16
Articolo 8 (Società per il finanziamento delle infrastrutture)	pag. 21
Articolo 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).....	pag. 25

Articolo 1

(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione)

La norma prevede la possibilità di stipulare con i concessionari delle entrate convenzioni finalizzate all'introduzione di un sistema di versamento delle somme riscosse in favore della Tesoreria dello Stato che, di fatto, riduce di due giorni il termine massimo per l'effettuazione del predetto versamento in riferimento all'80 per cento delle entrate in oggetto, al netto del compenso dei concessionari.

La RT al riguardo stima che per ogni giornata di anticipo del versamento in tesoreria si consegue, sulla base di un dato complessivo annuo di entrate corrispondente a circa 320 mld di euro e di un tasso di interesse del 3,75 per cento, un risparmio pari a 26 mln di euro, che prudenzialmente non viene considerato in quanto potrebbe essere compensato dai più alti compensi da erogare ai concessionari proprio in virtù della modifica in oggetto.

La quantificazione risulta sostanzialmente corretta: sarebbe opportuno, peraltro, che il Governo fornisse i dati relativi agli effettivi tempi medi intercorrenti fra la riscossione e il versamento delle somme in oggetto, in quanto il presumibile risparmio sarà tanto minore quanto più breve è attualmente il periodo in cui i concessionari trattengono gli introiti rispetto al termine massimo (legale) di 5 giorni lavorativi.

Il comma 2 stabilisce che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si definiscano modalità di riscossione con sistemi di rateazione e compensazione di entrate di qualsivoglia natura. La Camera dei deputati ha ulteriormente ampliato la portata della disposizione, ricomprendendovi anche le entrate di competenza degli enti territoriali. Sarebbe auspicabile al riguardo che il Governo fornisse chiarimenti sulla

disposizione, non considerata dalla RT, in quanto essa è potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa sui bilanci degli enti interessati.

Articolo 2

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico)

La norma unifica sostanzialmente i termini per il versamento del saldo e della prima rata di acconto relativi all'IRPEF, all'IRPEG e all'IRAP (per queste due ultime imposte limitatamente alle società che chiudono l'esercizio sociale al 31 dicembre), stabilendo per tali adempimenti il termine del 20 giugno. Nel caso di approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi previsto dal codice civile, il versamento del saldo va effettuato entro il 20° giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Un ritardo nel versamento contenuto nel limite di 30 giorni oltre i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

Nella RT sono indicati i flussi finanziari in oggetto, indicati in 12,6 mld di euro per l'IRPEF (con versamento posticipato di venti giorni) e in 18,9 mld di euro per l'IRPEG e l'IRAP (con versamento anticipato di quaranta giorni). La RT esclude pertanto la sussistenza di effetti finanziari negativi in termini di maggiore spesa per interessi, in quanto il gettito anticipato risulta essere notevolmente maggiore di quello posticipato: ciò anche in considerazione del fatto che l'anticipo relativo ai versamenti delle persone giuridiche risulta più cospicuo in termini temporali (il doppio) rispetto al posticipo di quelli pertinenti all'IRPEF.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 introducono una riduzione dei prezzi al pubblico dei farmaci pari al 5%, con la finalità di contenere la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. In seguito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la disposizione interesserà solo l'anno in corso; rispetto alla versione iniziale risultano inoltre esclusi dal taglio ulteriori medicinali da DNA ricombinante ed i farmaci con prezzo di vendita al pubblico inferiore a 5 euro.

Conseguentemente, viene meno il risparmio relativo agli anni 2003 e 2004, mentre quello per l'anno 2002, quantificato nella RT allegata al testo iniziale in 465 mln di euro¹, risulta ridotto; sul punto presso la Camera dei deputati non sono state fornite indicazioni per la quantificazione degli effetti di riduzione di tale risparmio conseguenti alle modifiche: sarebbe utile un'informazione da parte del Governo².

Le norme contenute nei commi da 3 a 7 sono finalizzate a razionalizzare e contenere la spesa che le organizzazioni farmaceutiche sostengono abitualmente per organizzare convegni, nel presupposto che tale tipo di attività, pur se indirettamente, tende a promuovere la prescrizione di farmaci da parte dei medici. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati alcune limitazioni contenute nel testo iniziale sono state riferite solo ai convegni organizzati all'estero e non a quelli organizzati in Italia, riducendo quindi la possibilità di risparmio; si tratta del vincolo alle imprese farmaceutiche ad

¹ Anche se ciò non viene esplicitato, il risultato di 465 milioni di risparmio indicato nella RT sembra tenere in considerazione lo sconto, ovvero la quota che viene trattenuta dal Servizio sanitario nazionale prima di corrispondere alle farmacie l'importo dovuto, corrispondente al 26,7 per cento del prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA.

² A titolo meramente indicativo, utilizzando il dato fornito dalla Federfarma, che quantifica il valore dei prodotti esclusi dal taglio nel 6 per cento della spesa sanitaria, considerando come valore della spesa tendenziale per l'anno 2002 il dato indicato nella RT, ovvero 13.350 milioni di euro, ed assumendo come percentuale di sconto il dato medio

organizzare convegni, nell'anno 2002, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nel 2001 (comma 3) e del limite di spesa per il finanziamento di congressi, sempre per le imprese farmaceutiche, fissato nel 50 per cento di quanto documentato per la medesima finalità nell'esercizio 2001 (comma 4).

Con riferimento al comma 6, appare opportuno segnalare che il combinato disposto tra i commi 4 e 6, in materia di meccanismo di riduzione del prezzo dei listini dei farmaci, a decorrere dal 2003, per le aziende produttrici, merita un chiarimento: sembrerebbe infatti che vengano sanzionate, attraverso la riduzione del prezzo, solo le imprese che sosterranno una spesa per convegni, congressi, ecc. più alta nel 2002 rispetto al 2001, rimanendo apparentemente non disciplinato il caso delle imprese che spenderanno nel 2002 una somma compresa tra il 50 per cento (limite massimo in base al comma 4) ed il 100 per cento della medesima finalizzazione relativa all'anno 2001.

Poiché nella RT viene specificato che tale disposizione potrebbe sortire effetti positivi nel corso del tempo, non quantificabili al momento, non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 8 dispone la graduale riduzione del periodo di copertura brevettuale (che attualmente, in Italia, è superiore a quella vigente negli altri paesi comunitari); tale riduzione favorirebbe l'introduzione di farmaci generici, che sono notoriamente di gran lunga meno costosi; la Camera dei deputati ha ritardato nel tempo e reso più graduale la disposizione: essa sarà di sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 2004.

riscontrato dalla Federfarma nei primi tre mesi del 2002, pari ai 4.57%, il risparmio risultante dall'attuale versione della norma potrebbe corrispondere a circa 440 milioni di euro.

Anche in questo caso, poiché la RT considerava gli effetti di risparmio corrispondenti alla disposizione come non quantificabili, non vi sono rilievi di competenza, trattandosi di effetti positivi sui saldi.

Il comma 9 prevede l'indicazione del codice ATC (anatomico, terapeutico, chimico) e della denominazione del principio attivo contenuto nei medicinali, per evidenziare più il profilo tecnico-scientifico che non quello commerciale.

La RT specifica che i risparmi legati alla disposizione non sono attualmente quantificabili.

Il comma *9-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, è finalizzato a responsabilizzare i collegi sindacali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere in merito all'andamento delle spese sostenute rispetto ai livelli programmati; prevede infatti che essi segnalino periodicamente gli eventuali scostamenti ai direttori generali, ai presidenti delle regioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma *9-ter*, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce che le deliberazioni della Commissione unica del farmaco in materia di riclassificazione dei farmaci, ovvero di nuove ammissioni alla rimborsabilità, debbano essere approvate con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni. Ogni decreto dev'essere inoltre corredato da una relazione tecnica soggetta a verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, dalla quale risulti che non si determina un aumento degli oneri rispetto ai livelli di spesa previsti nei documenti vigenti di finanza pubblica e a quelli contenuti nell'accordo dell'8 agosto 2001.

Trattandosi di norme procedurali volte a contenere la spesa, non vi sono osservazioni.

Articolo 4

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

L'articolo è volto ad estendere agli anni 2002, 2003 e 2004 il meccanismo di riduzione dei trasferimenti che l'articolo 40 della legge finanziaria per il 2002 ha previsto, per l'anno 2001³, nei confronti delle regioni e delle province autonome che non rispettino gli impegni assunti per il contenimento della spesa sanitaria. Si tratta degli impegni esplicitamente sottoscritti attraverso l'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001. Le regioni e le province inadempienti non avranno la disponibilità delle risorse aggiuntive stanziata dal decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 450 del 2001; il finanziamento complessivo sarebbe dunque quello stabilito per il 2001 nel precedente analogo Accordo del 3 agosto 2000, come integrato dalla legge finanziaria per il 2000, e rivalutato secondo le percentuali del 3,5 per cento per il 2002, del 3,45 per cento per il 2003 e del 2,9 per cento per il 2004, a norma dell'articolo 85, comma 8, della legge finanziaria per il 2001.

Si ricorda che la RT allegata al disegno di legge finanziaria per il 2002 (A.S. n. 699) indicava una riduzione delle risorse finanziarie dovute dallo Stato in caso di inadempimento regionale da 71.271 a 67.575 milioni di euro e aggiungeva che per gli anni successivi sarebbero stati stabiliti importi coerenti con tale livello, senza tuttavia individuarli. Da questo punto di vista la norma in esame sembra dunque completare la disciplina del concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

³ Relativamente all'integrazione del finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale per tale anno.

Articolo 4-bis

(Finanziamento della spesa sanitaria)

L'articolo è stato aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati e deriva da un emendamento governativo; esso attiva lo stanziamento - disponendone anche le modalità di riparto e di corresponsione - delle risorse necessarie per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001, nonché alle ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, nel rispetto dell'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001. Al riguardo si ricorda che tale Accordo subordinava lo stanziamento richiesto dalla Regione Lazio per gli oneri connessi ai policlinici a gestione diretta alla presentazione di un piano di risanamento, sul quale sarebbe utile acquisire informazioni.

L'onere relativo a tali disposizioni è pari a circa 5 mln di euro, già incluso tra le regolazioni debitorie del Ministero della salute nella Tabella D della legge finanziaria 2002. La parte rimanente delle maggiori esigenze finanziarie risulta invece a carico delle regioni, alle quali viene data la facoltà, con riferimento all'anno 2000, di provvedervi attraverso indebitamento, sempre secondo quanto previsto dal citato Accordo dell'agosto 2001.

Si segnala che il comma 10 prevede l'istituzione di una commissione con il compito di valutare, in relazione alle risorse definite, i fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute. Tale commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute, è composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti; possono inoltre essere utilizzati esperti esterni competenti nelle materie di volta in volta trattate.

In relazione alla spesa per il funzionamento della commissione stessa non è indicata né una quantificazione né una copertura.

Articolo 5

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato)

La norma sospende il regime fiscale stabilito da alcune norme del decreto legislativo n. 153 del 1999, volto ad incentivare la ristrutturazione del sistema bancario. In particolare, le norme sospese riguardano:

- neutralità fiscale dello scorporo di beni strumentali conferiti dalle società bancarie alle fondazioni, tranne che ai fini delle imposte ipotecarie, di registro e catastali, applicate in misura fissa (art. 16, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 153 del 1999);
- tassazione ridotta ai fini IRPEG del reddito delle banche risultante da concentrazioni e fusioni nonché per acquisizione di partecipazioni di controllo e applicazione delle imposte ipotecarie, di registro e catastali in misura fissa (articoli 22, comma 1, 23, comma 1, 24, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999);
- esenzione fiscale per la partecipazione delle fondazioni al capitale della Banca d'Italia (art. 27 del decreto legislativo n. 153 del 1999).

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che le somme recuperate con l'applicazione delle predette disposizioni siano versate in apposita contabilità

speciale di tesoreria, rimanendo esse escluse dalle finalizzazioni previste dal successivo articolo 10 per le maggiori entrate determinate dal decreto-legge in esame.

La RT precisa che l'articolo in oggetto recepisce la decisione della Commissione europea circa l'incompatibilità delle predette agevolazioni fiscali con le regole del Trattato in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, in attesa dell'esito del ricorso pendente dinanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, le somme recuperate con la sospensione delle agevolazioni sono versate in apposita contabilità speciale della Tesoreria e non vanno ad incrementare il gettito riscosso.

La RT fornisce una quantificazione del gettito recuperabile con l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento per l'IRPEG sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni relative agli anni 1999 e 2000 e presupponendo l'invarianza del reddito agevolato per gli esercizi successivi. I risultati di tale quantificazione sono esposti nella seguente tabella:

(dati in milioni di euro)

Esercizio di competenza	Reddito agevolato	Aliquota	Risparmio d'imposta
1999	1.398	37%- 12,5%=24,5%	342,5
2000	1.600	37%- 12,5%=24,5%	392,0
2001 e 2002	1.600	36%- 12,5%=23,5%	376 x anno
2003 e 2004	1.600	35%- 12,5%=22,5%	360 x anno

Le stime effettuate in sede di RT risultano corrette. Inoltre opportunamente non è previsto alcun utilizzo delle somme recuperate (che, in base al comma 2, non verranno destinate al miglioramento dei saldi). Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Articolo 6

(Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative)

La norma introduce un regime fiscale transitorio per le cooperative e i loro consorzi nel 2002 e 2003, ad eccezione di quelle sociali e dei relativi consorzi.

Commi 1, 4 e 5 - Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG delle società cooperative

Con i commi 1 e 4 (lettere a) e b)) viene previsto l'abbattimento al 39 per cento (in luogo dell'attuale 100 per cento) della percentuale di esclusione dal reddito d'impresa degli utili netti destinati annualmente a riserva indivisibile dalle cooperative e dai loro consorzi (tale percentuale è elevata al 60 per cento per le cooperative agricole e della piccola pesca). Ne consegue un recupero di gettito, pur permanendo (ai sensi del comma 1) la totale esenzione fiscale degli utili destinati a riserva obbligatoria.

Si elimina inoltre (comma 4 (lettera c)) uno speciale regime agevolativo riguardante i redditi pertinenti al lavoro prestato e ai terreni dei soci delle cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro, mentre permane l'esenzione di tutte le variazioni fiscali non riconducibili alla destinazione degli utili a riserva nonché (per le cooperative di produzione e lavoro) l'esenzione limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'IRAP.

In base al comma 5, le modifiche indicate risultano rilevanti anche ai fini della determinazione dell'acconto IRPEG relativo al primo periodo d'imposta (2002).

Per la valutazione degli effetti finanziari della modifica suddetta, la RT utilizza i dati delle dichiarazioni UNICO 2000 presentate dalle cooperative. L'ammontare degli utili viene poi decurtato del 20 per cento per escludere dal computo la quota destinata a riserva obbligatoria. Per addivenire ad una stima per il 2002 si è poi provveduto ad aumentare i dati del 2000 del 10 per cento, secondo una valutazione considerata prudentiale. Su queste basi e tenendo conto degli aspetti particolari del regime fiscale per le varie tipologie di cooperative nonché di una percentuale (8 per cento) di soggetti incapienti, si stima un maggior gettito di competenza per il 2002 di 259,3 mln di euro.

Le modifiche legate agli articoli 10 e 11 del DPR n. 601 del 1973 determineranno, secondo la RT, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEG di 83 mln di euro (di cui 75 attribuibili ai dati del 1999 e i restanti conseguenti alla maggiorazione del 10 per cento). Ne consegue per il 2002 un recupero di gettito di 27,5 mln di euro. Pertanto, complessivamente, la RT stima maggiori entrate di competenza nel 2002 pari a 286,8 mln di euro e nel 2003 pari a 278,8 mln di euro (viene considerata la riduzione dal 36 al 35 per cento dell'aliquota IRPEG che si verificherà l'anno prossimo).

In merito alla quantificazione indicata, si formulano le seguenti osservazioni:

- la scelta operata nella RT di effettuare le valutazioni sul dato dell'80 per cento dell'utile complessivo implicitamente esclude la possibilità di destinazioni dell'utile diversa dall'accantonamento a riserva una volta dedotta la quota minima obbligatoria: tale metodologia di stima non sembra ispirata a criteri prudenziali e potrebbe determinare una sovrastima del recupero di gettito;
- la RT non sembra tenere in debito conto la prevedibile eventualità di modifiche nell'allocazione dell'utile netto da parte dei soggetti in questione, proprio in considerazione dei cambiamenti nelle convenienze relative determinate dalla modifica introdotta, cioè della minore intensità dell'incentivo fiscale associata alla nuova normativa;
- sarebbe opportuno che il Governo chiarisse il motivo per cui ritiene prudenziale un tasso di crescita degli utili del 10 per cento fra il 2000 e il 2002, certamente maggiore dell'incremento nominale del PIL per lo stesso periodo.

Comma 2 - Regime fiscale dei ristorni ai soci

Il comma 2 prevede che non concorrano a formare il reddito imponibile dei soci coinvolti:

- a) le somme attribuite ai soci lavoratori, a titolo di ristorno (in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi) mediante aumento del capitale sociale, con applicazione però su tali somme

dell'imposta sostitutiva (del 12,5 per cento) di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 59 del 1992, nel caso in cui le stesse siano distribuite ai soci in forma monetizzata;

b) le somme ripartite tra i soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati.

a) La RT al riguardo stima una perdita di gettito di competenza pari a circa 8,8 mln di euro annui. A tale importo si perviene sulla base dei seguenti parametri: 30.000 soci interessati, applicabilità anche ai soci lavoratori del regime fiscale delle *stock option* (conseguentemente l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento si applicherà soltanto sulla quota eccedente 2.066 euro), un salario lordo medio annuo pari a 18.076 euro, un'aliquota marginale media IRPEF del 28 per cento, una quota massima di ristorni sul trattamento retributivo del 30 per cento, di cui 1/5 imputati al capitale.

Viene conseguentemente stimata una perdita di gettito pari a 9,1 mln di euro, a cui si contrappone un maggior gettito riconducibile all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, quantificato nella misura di 300 mila euro, con un effetto netto negativo di 8,8 mln di euro su base annua.

Al riguardo, si segnalano le seguenti osservazioni:

- l'utilizzo di un'aliquota marginale media IRPEF del 28 per cento (intermedia tra il 24 e il 32 per cento) per la stima della perdita di gettito conseguente alla esclusione da imponibilità dei ristorni non appare prudentiale, tenendo conto del fatto che la stima del salario lordo medio annuo al quale essa viene applicata (18.076 euro) si colloca nello scaglione assoggettato all'aliquota più elevata (32 per cento);
- in assenza di indicazioni circa i criteri metodologici utilizzati, non è chiaro se la stima della quota di ristorni imputata a capitale (rilevante per la

determinazione dell'ammontare di reddito che usufruirà dell'agevolazione), che la RT indica nel 20 per cento considerandola prudenziale, tenga conto della eventualità che proprio il regime agevolativo introdotto dalla norma in esame per i ristorni ai soci determini un più intenso utilizzo di tali operazioni da parte delle società cooperative;

- nella stima del maggior gettito riconducibile all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento in sede di attribuzione ai soci, il calcolo della rilevanza della franchigia di 2.066 euro derivante dall'applicazione del regime fiscale delle *stock option*⁴ non appare correttamente effettuato, in quanto essa viene considerata solo per una quota pari al 20 per cento del 10 per cento; decurtando invece lo *stock* di ristorni imputati a capitale dell'intero importo della franchigia, come appare metodologicamente appropriato, si determina la totale neutralizzazione del recupero di gettito, a causa della capienza dei ristorni da tassare (secondo le stime assunte dal Governo) nella franchigia di esenzione;
- sempre con riferimento ai ristorni, in relazione ai quali la disposizione in esame implica in sostanza un nuovo regime fiscale, è opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa l'attuale disciplina a cui tali operazioni sono assoggettate nonché stime sul gettito a legislazione vigente ad essa corrispondente.

b) La RT non fornisce alcuna stima dell'effetto finanziario di tale fattispecie (somme ripartite tra i soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati) di esclusione da imposizione, limitandosi ad affermare

⁴ In base all'articolo 48, comma 2, lettera g) del TUIR, infatti, è già prevista a legislazione vigente la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a 2.066 euro.

che la restituzione di capitale sociale non comporterebbe tassazione in capo al socio percettore, consistendo in tali ipotesi il ristorno in una restituzione di una parte del corrispettivo della cessione di beni o servizi acquistati. In relazione a ciò, è opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l'entità dell'eventuale gettito a legislazione vigente derivante dalle operazioni in questione.

Comma 3 - Regime fiscale degli interessi corrisposti ai soci persone fisiche

Il comma 3 dispone in ogni caso l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (nella misura del 12,5 per cento) sugli interessi passivi corrisposti dalle cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche. La RT non attribuisce alcun effetto finanziario alla modifica, ma non è chiaro se tale valutazione si basi sull'assunto che a legislazione vigente le operazioni in questione sono esenti da tassazione. In mancanza di ciò, il passaggio dal regime della ritenuta d'acconto a quello della ritenuta a titolo d'imposta non si configurerebbe come astrattamente neutro ai fini delle valutazioni di gettito, potendo anzi determinare una perdita rispetto alla legislazione vigente.

Al riguardo, sarebbe opportuno che il Governo fornisca informazioni circa il gettito fiscale attualmente associato alle operazioni in questione.

Comma 6 - Esclusione dalla nuova disciplina delle cooperative di garanzia collettiva fidi e loro consorzi

Il comma 6 esclude dall'applicazione del presente articolo le società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado. La disposizione determinerà un ridimensionamento del gettito quantificato dalla

RT in 6,7 mln di euro nel 2002 e 6,5 nel 2003 in termini di competenza e rispettivamente in 5, 6,7 e 6,4 mln di euro negli anni 2002, 2003 e 2004 in termini di cassa (in virtù del meccanismo del saldo e dell'acconto, nonché di quanto previsto dal comma 5, per il quale l'imposta per il 2001 va calcolata, ai fini della determinazione dell'acconto, secondo le disposizioni del comma 4).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Patrimonio dello Stato S.p.a.)

La norma dispone l'istituzione di una società per azioni, la "Patrimonio dello Stato S.p.a.", con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato le cui azioni, detenute interamente dal Ministero dell'economia, possono essere trasferite a titolo gratuito, in tutto o in parte, ad altre società delle quali il Ministero stesso detenga l'intero capitale sociale. Un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha precisato che gli obiettivi della società sono perseguiti nel rispetto delle finalità e dei requisiti propri dei beni pubblici.

La società opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.

Il capitale sociale dell'istituenda S.p.a. è di 1 milione di euro, con copertura sul fondo speciale di parte capitale.

Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio dello Stato (disponibile e indisponibile) e del demanio dello Stato, nonché sugli altri beni compresi nel conto generale

del patrimonio dello Stato, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato.

La Patrimonio dello Stato S.p.a. può effettuare operazioni di cartolarizzazione, secondo le disposizioni del decreto-legge n. 351 del 2001, e può trasferire i propri beni alla Infrastrutture S.p.a.: la Camera ha precisato che tale trasferimento è esclusivamente a titolo oneroso (comma 12).

Il comma 10-*bis* introdotto dalla Camera, prevede che in relazione ai beni in uso alle Amministrazioni dello Stato a titolo gratuito siano individuati quelli per i quali dovrà essere corrisposto un canone d'uso determinato con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi; al riguardo, la disciplina vigente prevede la possibilità di valutare i costi d'uso di tali immobili, iscrivendo in bilancio le relative poste. La motivazione di tale norma era quella di dare trasparenza al settore. Non venivano annessi ai commi interessati effetti finanziari precipui.

La Camera dei deputati ha aggiunto, infine, il comma 12-*bis*, in base al quale il conto consuntivo della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato annualmente al rendiconto generale dello Stato; un apposito allegato al rendiconto contiene poi il conto consolidato della gestione di bilancio statale e di quella della società.

La RT afferma che l'onere per il bilancio dello Stato è limitato al conferimento del capitale sociale e sottolinea che eventuali operazioni di cartolarizzazione non produrrebbero effetti sul gettito sia nel caso di utilizzo delle agevolazioni previste per le altre operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sia nel caso si rinunciasse a tali agevolazioni, in quanto il relativo gettito si tradurrebbe in un costo aggiuntivo dell'operazione a carico dello Stato. Non è stata resa una RT integrativa che valuti l'effetto del comma 10-*bis* relativo alla previsione che le amministrazioni

pubbliche corrisponderanno un canone di mercato per l'uso degli immobili del demanio dello Stato.

In linea generale, le modifiche introdotte dalla Camera sono venute incontro ad alcune esigenze informative sollevate sul testo iniziale, con riferimento ad esempio alla conoscibilità e trasparenza delle operazioni disciplinate (con il nuovo comma 12-*bis*, già citato) e, soprattutto, alla possibilità di trasferimento gratuito di beni dello Stato dalla società Patrimonio dello Stato S.p.a. alla società Infrastrutture S.p.a. di cui all'articolo 8 (ora a titolo oneroso in base alle modifiche apportate al comma 12, ugualmente già citato).

Limitando comunque l'esame agli aspetti di competenza relativi alla contabilità pubblica, la questione più significativa su cui permane l'esigenza di un supplemento di informazione da parte del Governo riguarda l'indicazione dell'inclusione o meno della S.p.a. nel conto consolidato della pubblica amministrazione.

Sull'argomento non sembrano essere pervenuti chiarimenti conclusivi durante l'esame in prima lettura. Il rappresentante del Governo ha affermato che, "in ragione della sua stessa struttura, la Patrimonio dello Stato S.p.a. è da ricomprendersi nel cosiddetto *general government* . . . inoltre, è altrettanto evidente che vi sia l'applicazione, in questo momento storico, di quello che viene definito il Sec. 95...."⁵. Va peraltro ricordato che, sempre durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono stati respinti emendamenti che proponevano esplicitamente l'inclusione⁶ e che è stato chiarito che il nuovo

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 16 maggio 2002, pag. 52.

⁶ Sull'emendamento interessato la dichiarazione del rappresentante del Governo è stata: "Quello che viene chiesto, invece, con questo emendamento è che si inserisca una norma di legge per disciplinare una situazione, che potrà essere modificata tra tre, quattro, cinque anni. Noi non sappiamo quale sarà la disciplina che verrà dettata in ambito europeo. E allora, sono necessari assolutamente tutti i controlli, il *general government*, nel caso di specie il SEC 95, ma noi non possiamo ingessare l'Italia introducendo una previsione che potrà essere modificata fra 5-6 anni – non dipende da noi – tenendo il nostro paese, come al solito, in una situazione di arretratezza rispetto agli

comma 12-*bis* ha finalità semplicemente informative⁷.

Un secondo problema riguarda il contributo al miglioramento dei conti pubblici, in base all'effetto dichiarato dell'articolo 10 del decreto.

Da questo punto di vista il Governo, nel corso dell'esame in prima lettura, ha fatto presente che "il patrimonio pubblico ha una redditività negativa o non ne ha affatto: quando ce l'ha, la redditività è pari allo 0,5 per cento... noi riteniamo, che oggi possano essere fatti investimenti nell'ordine del 5 per cento"⁸. Non sono stati precisati i tempi di tali effetti, che presumibilmente possono non essere immediati. Va peraltro osservato che, se si parte dall'ipotesi che nell'attuale bilancio a legislazione vigente risultano scritte poste di entrata a titolo di utilizzo del patrimonio, occorre garantire che, almeno in riferimento a ciascuno degli esercizi del bilancio triennale 2002-2004, non vi sia una riduzione di tali entrate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema (nel presupposto che gli utili della S.p.a. verranno riversati al bilancio dello Stato). Questo per gli aspetti di valorizzazione e gestione del patrimonio.

Per quanto riguarda il trasferimento di beni alla S.p.a. permane poi l'esigenza di un chiarimento circa i presupposti in presenza dei quali può farsi luogo al pagamento di un corrispettivo a fronte dell'attribuzione di beni statali e, in tale caso, le modalità con cui la società potrebbe provvedere alla necessaria provvista. Tenuto conto delle modalità con cui la S.p.a. si colloca nel sistema contabile europeo, la questione rileva anche sotto il profilo dell'eventuale contributo della norma al miglioramento dei conti pubblici (come effetto del predetto trasferimento di beni alla S.p.a.), oltre che per gli

altri paesi europei". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 16 maggio 2002, pag. 52.

⁷ Per la dichiarazione del Presidente della Commissione finanze cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 16 maggio 2002, pag. 54.

⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 10 maggio 2002, pag. 11.

aspetti operativi della S.p.a. stessa, sui quali in seguito saranno svolte ulteriori considerazioni.

Andrebbe altresì chiarito se lo Stato, ove continui ad usufruire di beni trasferiti alla S.p.a., dovrà o meno corrispondere ad essa un canone, il che pone le premesse per una maggiore spesa. Il quesito vale anche nel caso in cui lo Stato, proprio per aver perso il diritto di proprietà, dovesse essere costretto ad utilizzare altri immobili privati.

Appare poi opportuno avere un chiarimento sulla futura struttura del conto del patrimonio dello Stato e in particolare sul valore delle partecipazioni che dovrebbero esservi contabilizzate a fronte dell'attribuzione ad un soggetto terzo di diritti su beni dello Stato. La questione rileva anche perché l'attivo garantisce il passivo (che ricomprende il debito pubblico), i cui valori, sulla base dell'ultimo Conto generale del patrimonio dello Stato disponibile (per l'esercizio finanziario 2000), risultano essere pari a 488.879.073.404,17 di euro per l'attivo e 1.653.165.828.282,82 di euro per il passivo, con un'eccedenza passiva pari dunque a 1.164.286.754.878,65 di euro. Il problema rileva anche per il fatto che il patrimonio dello Stato che viene conferito alla S.p.a. di cui all'articolo 7 può essere a sua volta trasferito, sia pure a titolo oneroso, alla Infrastrutture S.p.a. di cui all'articolo 8, per le finalità ivi previste.

E' inoltre opportuno chiarire se ed in quale misura i proventi delle vendite di beni prefigurate dalla norma potranno essere destinati alla riduzione del debito pubblico, come prevede la legge n. 432 del 1993, in base alla quale il ricavo della vendita di partecipazioni confluisce nel fondo ammortamento titoli di Stato.

Per gli aspetti operativi della S.p.a., restano inoltre non precisate l'individuazione e le modalità di reperimento delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'ordinaria attività di gestione e per realizzare gli investimenti

necessari alla valorizzazione del patrimonio della società, se non si intende utilizzare per questo il capitale sociale, che però a sua volta può essere trasferito ad altre società. Non risultano infine chiari i criteri di coordinamento della disciplina in esame con quella del decreto legge n. 351 del 2001, in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con particolare riguardo alle categorie dei beni oggetto delle due normative e alla possibilità di sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione.

Articolo 8

(Società per il finanziamento delle infrastrutture)

La norma prevede che la Cassa depositi e prestiti costituisca una società per azioni, la "Infrastrutture S.p.a.", con il compito precipuo di favorire il finanziamento privato delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

Il capitale iniziale è fissato in 1 milione di euro, ma possono essere sottoscritti successivamente aumenti di capitale da parte della Cassa depositi e prestiti stessa, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei crediti dell'istituenda S.p.a..

Il trasferimento delle azioni è ammesso con l'autorizzazione del Ministro per l'economia.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità di disporre la garanzia dello Stato per i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società, per gli strumenti derivati impiegati dalla società e per le garanzie da questa prestate sui finanziamenti concessi da banche e da altri intermediari finanziari.

L'attività della società consiste nella concessione, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari, di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche nonché per investimenti finalizzati allo sviluppo economico. La società, inoltre, concede garanzie per tali finalità e può acquisire partecipazioni azionarie anche in società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.

In merito alle forme di finanziamento e al soddisfacimento dei diritti spettanti ai creditori il comma 4 stabilisce che i beni e i diritti relativi ad ogni operazione costituiscono patrimonio separato sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da quelli coinvolti in ogni singola operazione.

Il comma 5 stabilisce che la società raccolga la provvista necessaria alla sua attività mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. Le modifiche introdotte dalla Camera al comma 5 hanno stabilito che alla società si applichino le disposizioni contenute nel titolo V (banche cooperative) del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U. leggi in materia bancaria) e che la società stessa si iscriva nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, comma 1 del citato T.U.. L'applicazione di tali norme comporta la sottoposizione della società all'attività ispettiva e di vigilanza della Banca d'Italia.

Il comma 9 dispone che gli utili siano destinati a riserva se non deciso altrimenti dall'organo di amministrazione della società. Il comma 10 prevede una serie di agevolazioni fiscali.

La RT sottolinea che dalla costituzione della società non derivano oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il capitale sociale è apportato dalla Cassa depositi e prestiti e le agevolazioni fiscali concesse dal comma 10 sono valutate

di scarsa rilevanza poiché corrispondono ad un gettito che, in assenza della norma, non si sarebbe prodotto.

Non solo non vi sarebbero oneri per bilancio, secondo la RT, ma la costituzione della società apporterebbe un beneficio al bilancio stesso sollevandolo dall'onere di finanziare direttamente progetti di opere pubbliche con un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica.

Un ulteriore effetto consisterebbe nel maggiore afflusso di capitali privati e nell'impulso alla realizzazione di opere importanti per lo sviluppo economico ottenuti senza oneri per il bilancio.

Si ricorda inoltre che la relazione introduttiva afferma che gli effetti delle diverse norme del provvedimento consentiranno il contenimento dell'indebitamento netto dell'anno 2002 entro lo 0,5 per cento del PIL.

Sempre nell'ambito dei rilievi di competenza attinenti alla contabilità pubblica, si segnala che da un punto di vista sistematico andrebbe chiarito anzitutto quale sarà il settore istituzionale in cui verrà inquadrata la S.p.a. avendo riguardo al sistema di contabilità pubblica europea. La questione ha riflessi diretti sulla finanza pubblica, in quanto da essa dipende l'eventualità o meno di classificare nei conti della pubblica amministrazione i risultati gestionali della società, nonché di imputare al debito delle amministrazioni pubbliche i titoli da essa emessi.

Per quanto riguarda poi i riflessi sugli equilibri di finanza pubblica, sarebbe opportuno che venisse indicato se ed in quale misura anche l'articolo 8 in particolare contribuisca all'obiettivo complessivo di contenimento dello 0,5% dell'indebitamento netto per il 2002. Sotto tale riguardo e riprendendo la riportata affermazione della RT, andrebbe altresì chiarito se l'intervento svolto dalle S.p.a. abbia o meno carattere anche sostitutivo (oltre che aggiuntivo) rispetto alle leggi in vigore, per le quali risultano già apprestate risorse in

bilancio. In altre parole, andrebbe specificato se il capitale privato raccolto dalla società verrà convogliato su progetti di investimento già previsti e finanziati dallo Stato, potendone in tal caso derivare la possibilità di non impegnare somme già stanziare per finanziare la spesa in conto capitale, con effetti benefici sui saldi di finanza pubblica; nel caso invece che tali fondi privati andassero a finanziare progetti non comportanti un impegno finanziario dello Stato già pianificato, gli asseriti effetti positivi sui saldi di bilancio sarebbero solo indiretti in conseguenza dell'impulso sull'economia attraverso l'incremento degli investimenti e comunque si realizzerebbero in tempi non brevi.

Si segnala peraltro che, con riferimento all'atto costitutivo della società, pur nell'assenza di oneri a carico del bilancio statale, con la sottoscrizione del capitale da parte della Cassa depositi e prestiti si determina un effetto di peggioramento del fabbisogno, rientrando la Cassa nell'aggregato riferito al Settore statale.

Ulteriori profili problematici in ordine alla copertura finanziaria riguardano la garanzia dello Stato prevista dal comma 2. Premesso che si tratta di materia che ricade nell'ambito dell'obbligo di copertura *ex* art. 81 Cost. (sia pure non per l'entità del credito garantito, ma per l'ammontare del relativo rischio), il che esclude, come ribadito dall'ultima Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2001 della Corte dei conti (Doc. XLVIII, n. 3), la ricorribilità a mezzi di bilancio, va segnalato che, rispetto alla formulazione iniziale, la garanzia è ora discrezionale, il che attenua il problema formale di copertura, non sussistendo un obbligo di sostenere oneri. Appare probabile comunque che l'eventuale attivazione della facoltà così come prevista dalla norma in questione comporterà l'utilizzo di

risorse di bilancio (a meno infatti di non varare un'apposita, contestuale misura di compensazione).

Appare inoltre utile avere garanzie sul fatto che le dotazioni dei patrimoni separati siano adeguatamente commisurate all'esposizione debitoria relativa alle operazioni finanziate, onde impedire che si crei l'esigenza di attivare la garanzia statale anche in presenza di squilibri limitati.

Andrebbero infine forniti chiarimenti sulla proprietà delle opere che si andranno a realizzare: è il caso di quelle di cui alla lettera a) del comma 3, per le quali sarebbe da chiarire se esse rientreranno o meno nel conto del patrimonio dell'amministrazione pubblica interessata, ivi compresa quella centrale. Altri chiarimenti potrebbero essere forniti sulla sussistenza o meno di limiti alla possibilità di utilizzare, ai sensi del comma 3, i beni della S.p.a. in questione - tra cui sono ricompresi anche quelli forniti dalla S.p.a. di cui all'articolo 7 - per soddisfare i suoi finanziatori.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dalla Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili)

Il comma 1 differisce al 31 dicembre 2002 il termine previsto per l'individuazione degli enti ai quali possono essere applicate le misure di razionalizzazione previste dal decreto legislativo n. 419 del 1999, originariamente fissato al 30 giugno 2001. Viene, comunque, fatta salva la possibilità di applicare anche a tali enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge finanziaria per il 2002 in materia di enti pubblici (trasformazione

della natura giuridica in società per azioni o fondazioni di diritto privato, fusione o incorporazione in enti ed organismi con competenze analoghe ecc.)

La RT non considera la norma.

Al riguardo, sarebbe necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli effetti finanziari della disposizione con riferimento ai risparmi ascritti agli articoli 28 e 29 della legge finanziaria per il 2002 e quantificati, congiuntamente a quelli connessi all'art. 32, in 80, 141 e 204 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004 sul saldo netto da finanziare.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone la definitiva liquidazione degli enti pubblici dei quali già la legge n. 1404 del 1956 prevedeva la soppressione.

In particolare, la norma prevede:

- l'alienazione degli immobili con destinazione dei proventi all'entrata del bilancio dello Stato (lettera a));
- la destinazione del personale della Ragioneria generale dello Stato finora adibito alle procedure di liquidazione di cui alla legge n. 1404 del 1956 ad altre attività istituzionali (lettera b));
- la possibilità che la gestione della liquidazione e del contenzioso venga affidata ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, previa convenzione che disciplini i reciproci rapporti e i compensi, e che la società predetta rinunci ai crediti, anche se di importo superiore alle 200.000 lire, limite massimo stabilito dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 1404 del 1956, per non dar corso alle procedure di recupero dei crediti vantati dagli enti in oggetto (lettera c)).

Il comma 1-*ter*, inserito dalla Camera, prevede che il Ministero dell'economia individui le liquidazioni per le quali procedere alla liquidazione

coatta amministrativa o per le quali rimanga distinta la gestione liquidatoria. Per tali liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti della parte attiva.

Sarebbe opportuno che il Governo fornisse informazioni sugli effetti finanziari delle alienazioni di cui alla lettera a) del comma 1-*bis*, nonché del comma 1-*ter*, relativamente alle liquidazioni gravemente deficitarie.

Il comma 1-*quater*, sempre inserito dalla Camera, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Si rammenta che tale norma contempla la possibilità che la distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica possa essere modificata con D.P.C.M. esclusivamente ove non comporti incrementi di spesa per il personale ovvero anche riduzioni della medesima. Al riguardo, a parte i risvolti di carattere meramente procedurale, il Governo dovrebbe chiarire se la norma sia coerente con le condizioni previste dall'ordinamento in linea generale, anche sotto il profilo finanziario (avuto per esempio riguardo al rispetto del meccanismo della programmazione dei flussi), per la rideterminazione delle piante organiche.

Il comma 1-*quinquies* abroga le norme che prevedevano il versamento di risorse dal bilancio dello Stato ad un fondo che serviva a far fronte alle passività delle liquidazioni: ad un primo esame sembrerebbe che la norma non comporti conseguenze negative sul bilancio dello Stato, anche se, non essendone stata esplicitata a sufficienza la *ratio*, il Governo potrebbe chiarire i meccanismi per far fronte alle liquidazioni deficitarie diverse da quelle del comma 1-*ter*, ove esistenti.

Il comma 1-*sexies* dispone la copertura su fondo speciale degli oneri di cui al comma 1-*bis*, lettera c), determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Pur trattandosi di un tetto di spesa, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non risultano emerse indicazioni in ordine alla quantificazione di detto onere, che sarebbe opportuno acquisire dal Governo, anche per escludere la presenza di diritti soggettivi. Il comma 2 prevede che continui ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992 per il pagamento dei creditori dell'EFIM e delle società da queste direttamente o indirettamente possedute, che si trovino anch'esse in liquidazione coatta amministrativa. La RT non considera la norma.

Al riguardo andrebbe chiarita la portata della norma rispetto alla legislazione vigente: se essa non è meramente interpretativa e costituisce invece una innovazione al riguardo (anche nel senso della conferma), valgono le considerazioni di metodo già svolte in merito all'articolo 8, comma 2. Ciò tanto più che è stata approvata una modifica dall'altro ramo del Parlamento, a seguito della quale le società cui è estesa la garanzia statale sono quelle possedute direttamente o indirettamente, anziché quelle interamente controllate dall'EFIM, come nel testo del decreto.

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia a sottoscrivere un aumento di capitale della società Alitalia S.p.A. nella misura massima di 893,29 mln di euro, in aggiunta a quanto già previsto dalla legge n. 194 del 1998 (196 miliardi di lire per il 1998, 322 per il 1999 e 500 per ciascuno degli anni 2000 e 2001), al fine di favorirne il processo di ricapitalizzazione, funzionale agli obiettivi del piano biennale 2002-2003.

Alla copertura di tale onere si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Trattandosi di tetti di spesa, non vi sono osservazioni.

Il comma 4-*bis*, introdotto alla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche alla disciplina sulla cartolarizzazione degli immobili di cui al decreto-legge n. 351 del 2001. In particolare, oltre a definire la fattispecie della vendita frazionata, esso attribuisce un diritto di opzione ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco.

Al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento del Governo circa gli eventuali effetti finanziari della disposizione relativamente agli introiti stimati per effetto dell'operazione di cartolarizzazione. Infatti, sebbene la norma preveda esplicitamente che il prezzo di acquisto è quello risultante dall'esito della procedura competitiva, non risultano chiarite le modalità di raccordo di tale procedura di acquisto con il diritto di opzione nell'acquisto che si intende attribuire ai conduttori *de quibus*.

Con il comma 5 la previsione del comma 3-*bis* dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 - che esentava i fondi di investimento immobiliare dal pagamento dell'IRPEG e dell'IRAP a condizione che le loro quote siano negoziate in almeno un mercato regolamentato - viene sostituita con una nuova disposizione - con la quale si stabilisce che alle cessioni e ai conferimenti ai predetti fondi verrà applicato il regime ordinario di tassazione e in nessun caso sarà possibile usufruire per le cennate operazioni della disciplina sulla neutralità fiscale prevista dal decreto legislativo n. 358 del 1997.

La RT non considera la norma. Al riguardo, mentre non si hanno rilievi da formulare in merito alla nuova formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 6

del decreto-legge n. 351 del 2001, si ritiene opportuno acquisire un chiarimento sulla portata finanziaria dell'abrogazione della precedente versione dello stesso comma 3-*bis*. Tale disposizione sembrava infatti configurarsi come una limitazione (introducendo la condizione della negoziazione delle quote dei fondi in almeno un mercato regolamentato) del regime di esenzione dall'IRPEG e dall'IRAP e di applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore netto contabile del fondo, di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 6. Pertanto la sua abrogazione è suscettibile astrattamente di determinare un'estensione dei soggetti per i quali è previsto il regime agevolativo in questione.